



*Comune di San Cesario di LECCE
Provincia di Lecce*

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

Il Comune di San Cesario di LECCE , con sede in Piazza Garibaldi 12- 73016, San Cesario di Lecce, c.f./ p.iva 80009690753, sito web: www.comune.sancesariodilecce.le.it, pec: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it, vista la normativa vigente nonché le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei Servizi Legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018,

RENDE NOTO

Art. 1. Oggetto dell’Avviso

1.1 In attuazione della Determina n. 147 del 02.02.2024, si intende formare un Albo di avvocati (d'ora in poi Elenco o Albo) liberi professionisti (di seguito avvocato o professionista) dal quale attingere per il conferimento, in caso di necessità e/o opportunità, **di incarichi di patrocinio e rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Ente in un giudizio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, compresa la consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione;**

1.2 Le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del medesimo provvedimento, cd. Codice dei contratti pubblici;

1.3 Le modalità di formazione dell'Albo oggetto del presente avviso ed i criteri di individuazione dei professionisti cui conferire i relativi incarichi sono improntati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità fermo

restando che il presente avviso non dà avvio ad alcuna procedura di carattere concorsuale né sono previste graduatorie od attribuzioni di punteggi né è impegnativo per l'Amministrazione;

1.4 Con la presentazione della manifestazione di interesse/domanda, il professionista, singolo o associato, si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e/o gli incarichi oggetto del presente avviso alle condizioni esplicitate nel conferimento, senza poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell'elenco, alcun affidamento alla relativa attribuzione da parte dell'Amministrazione comunale;

1.5 Il Comune di San Cesario di Lecce si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente Avviso e conseguentemente l'Albo, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso da parte dei professionisti;

1.6 Il Comune di San Cesario di Lecce, in presenza di contenziosi, anche eventuali, che, sulla base di valutazioni insindacabili di cui al successivo punto 5.8, si riserva comunque la facoltà di procedere all'affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso anche a professionisti non iscritti nell'elenco;

1.7 L'Albo sarà strutturato in **distinte sezioni** in base alla materia trattata secondo il seguente schema:

Diritto amministrativo

Diritto del lavoro

Diritto civile

Diritto penale

Diritto tributario

Procedure esecutive, diritto fallimentare e procedure concorsuali.

Art. 2. Requisiti

2.1 Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che siano cittadini italiani oppure cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, e, in tal caso, che abbiano un'ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
- che godano dei diritti civili e politici;
- che possiedano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che siano regolarmente iscritti **ininterrottamente** all'Albo professionale degli Avvocati da almeno **cinque anni**, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- che siano, eventualmente, iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori e relativa data di iscrizione;
- che svolgano la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti e che posseggano esperienza professionale/specializzazione nel settore del diritto per il quale si partecipa alla presente procedura, da documentarsi nel dettagliato curriculum professionale;
- che non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti;

- che non siano soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;
- che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di San Cesario di Lecce ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a comunicare al medesimo Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa. Nel caso di Avvocato facente parte di un'Associazione professionale o di un'Impresa tra professionisti, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi dovrà essere rilasciata anche dagli altri associati /soci;
- che non abbiano contenziosi pendenti contro il medesimo Comune, società, consorzi od associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensori di terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
- che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti., relativamente alle ipotesi applicabili;
- che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- che non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

2.2 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo stesso.

Art. 3 Modalità e termini di partecipazione

3.1 La domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal professionista mediante firma digitale o equipollente nonché corredata **dalla seguente documentazione:**

- curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto con firma autografa o con firma digitale, reso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 DPR 445/2000, ma privo dei dati personali e di estensione massima di 1 Mb per consentirne la pubblicazione nelle apposite sezioni in caso di affidamento dell'incarico, da cui possono desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'elenco professionale di appartenenza, etc...) ed ove si dia prova del possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, con l'accompagnamento di una breve scheda che riassume la storia professionale dell'aspirante affidatario. La scheda deve contenere i seguenti dati: l'indicazione delle materie trattate nelle cause patrociniate negli ultimi cinque anni; eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici; possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie; corsi di formazione frequentati; indicazione di eventuali pubblicazioni; possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; numero e valore delle cause patrociniate negli ultimi cinque anni.
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista che sottoscrive la domanda di partecipazione.
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3.2. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae sarà riconosciuto valore di autocertificazione; pertanto in caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

3.3. Le **domande** unitamente agli allegati **dovranno pervenire mediante iscrizione alla piattaforma TuttoGare di cui è dotato l'ente raggiungibile al seguente indirizzo: <https://sancesariodilecce.tuttogare.it> utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata unitamente al presente avviso.**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.sancesariodilecce.le.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso", all'albo pretorio on line e sulla piattaforma TuttoGare cui è dotato l'Ente <https://sancesariodilecce.tuttogare.it>

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3.4 Il Professionista singolo o associato, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare le sezioni dell'Elenco (amministrativo; lavoro; civile; penale; tributario; procedure esecutive, diritto fallimentare e procedure concorsuali), ed eventualmente, se posseduta l'abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Magistrature superiori.

3.5. Le candidature incomplete e/o irregolari, non debitamente sottoscritte, ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione. Con riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 l'Ente si riserva di procedere alle verifiche a campione in ogni momento ai sensi dell'art. 71, anche al momento dell'affidamento stesso. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dall'Albo, previa comunicazione all'interessato, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

3.6 La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni in esso riportate.

3.7. A pena di cancellazione dall'Albo, l'interessato è tenuto ad informare il Comune tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute in relazione a quanto dichiarato.

In ogni caso, il Comune di San Cesario di LECCE si riserva di effettuare eventuali verifiche periodiche, anche a campione, al fine di controllare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'interessato, e nel caso in cui il Comune rilevi una difformità rispetto a quanto dichiarato provvederà all'immediata cancellazione/esclusione del soggetto dall'Elenco, previa comunicazione all'interessato.

Art. 4 Accertamento delle domande - formazione dell'Elenco - Durata - cancellazione

4.1 Non vi è scadenza per la presentazione delle domande e periodicamente l'Ufficio provvederà a verificare la regolarità formale delle richieste, nonché il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.

L'iscrizione all'albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata secondo le modalità di cui sopra.

4.2 L'iscrizione all'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

4.3 L'elenco sarà aggiornato per nuove iscrizioni e modifiche dei dati dei soggetti già iscritti, senza limite temporale

Le domande di nuova iscrizione e/o di aggiornamento dovranno pervenire esclusivamente nelle modalità e nelle forme che saranno precisate nell'avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune nonché sulla piattaforma TuttoGare

Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dei propri dati, contattando l'HELP DESK assistenza@tuttogare.it (+39) 02 400 31 280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

5. Individuazione degli incaricati

5.1. Il Comune affiderà l'incarico di rappresentanza in giudizio, previa delibera della Giunta Comunale di autorizzazione a stare in giudizio.

5.2 La scelta del professionista è informata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

5.3 L'individuazione del Legale cui conferire l'incarico, tra i professionisti iscritti nell'Albo, è competenza del Responsabile del Servizio che gestisce il contenzioso/Avvocatura comunale, a seconda della materia su cui verte il contenzioso, garantendo l'equa ripartizione degli incarichi onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

In particolare l'individuazione tiene conto complessivamente:

- a) dell'esperienza e della competenza tecnica risultanti dal curriculum presentato, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso;
- b) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi svolti in favore del Comune, con riferimento alla materia del contendere;
- c) nel caso di incarichi di consulenza legale, delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi proposti e dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico in grado di soddisfare al meglio le aspettative dell'Ente;
- d) dell'assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di disciplina dell'Ente;
- e) della valutazione del preventivo, anche mediante raffronto, accertando comunque la congruità e l'equità del compenso.

5.4 In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, uno stesso professionista non può ottenere più di due incarichi nell'arco di un triennio;

5.5 Al Legale individuato è chiesto, mediante utilizzo di modelli all'uopo predisposti dall'Amministrazione:

- di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione nell'Elenco, con particolare con riferimento all'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente assunti;

- di dichiarare il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale;

5.6 L'affidamento dell'incarico è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio che gestisce il contenzioso/Avvocatura comunale; nel provvedimento sono esplicitate le ragioni sottese alla scelta del professionista inserito nell'Albo, alla luce dei citati criteri. Detta determinazione regola il rapporto tra il Comune e il professionista.

5.7 È consentita la deroga al principio di equa ripartizione degli incarichi, le cui ragioni logico-motivazionali devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre, nei seguenti casi:

- quando l'urgenza non imputabile all'Ente non consente indugi;
- in caso di litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva;
- in caso di vertenze analoghe, al fine di assicurare, con la conseguente continuità della strategia difensiva, il miglior risultato in termine di efficacia dell'azione difensiva;
- in caso di successione di gradi di giudizio. Nel caso di impugnazione di una sentenza sfavorevole per l'Ente, il Dirigente/Responsabile competente valuterà se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista, con le modalità di cui innanzi. Nell'ipotesi in cui il giudizio venga promosso innanzi ad una Magistratura Superiore a seguito di sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato di norma allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori. Anche in tal caso si procederà secondo le modalità di cui sopra.

5.8 L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta Comunale, si riserva la facoltà di derogare motivatamente ai criteri fissati al punto 5.3, nel caso di controversie di rilevante importanza e relative a questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione. In tale circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, specialisti della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non iscritti nell'Albo degli Avvocati.

In tal caso, l'incarico viene conferito dal Responsabile del Servizio che gestisce il contenzioso/Avvocatura comunale, previa adozione di deliberazione di costituzione in giudizio da parte della Giunta nella quale si dà espressamente atto dei motivi di detta deroga potendo altresì individuare il professionista.

6. Conferimento incarico – obblighi del professionista e pagamento compensi

6.1 L'incarico è formalizzato con la firma per accettazione della determinazione di affidamento, cui fa seguito il mandato ad litem conferito al professionista dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

6.2. Con la sottoscrizione della determinazione di affidamento il professionista **si impegna a:**

- trasmettere tempestivamente tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;
- osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione e a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di San Cesario di Lecce;
- aggiornare per iscritto regolarmente il Comune di San Cesario di Lecce sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti e documenti

- depositati dalla controparte e, tempestivamente, copia dei provvedimenti giudiziari. L'aggiornamento dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata;
- assicurare la propria disponibilità agli incontri presso la Sede comunale;
 - dopo l'iniziale disamina della fattispecie e successivamente con riferimento all'andamento del giudizio, comunicare, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, la percentuale dell'alea di soccombenza, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
 - fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva della vertenza;
 - a segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite, nonché rendendo anche parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - notiziare tempestivamente il Comune della necessità di nominare consulenti tecnici di parte, al fine di consentire al Comune di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti;
 - ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari nonché dei verbali di udienza;
 - chiedere, nelle ipotesi, previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
 - cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte in buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge;
 - in caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario sfavorevole per il Comune di San Cesario di Lecce, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
 - rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti ex artt. 3 e 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - a conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

6.3 Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di impedimento.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente Regolamento, per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

6.4 All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista deve rilasciare, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, apposita dichiarazione (mediante utilizzo

di modello all'uopo predisposto dall'Amministrazione) di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.

In particolare, l'Avvocato incaricato deve rilasciare dichiarazione di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il Legale rappresentante in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

6.5 Non possono essere incaricati dell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente, professionisti che, senza giustificato motivo, abbiano in precedenza rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza altri incarichi legali loro affidati

6.7 Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, nella sotto sezione dedicata alla gestione degli incarichi e delle consulenze denominata "Incarichi e consulenze" ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33/13, fatte salve eventuali modifiche normative e/o nuovi indirizzi di ANAC.

6.8 Il corrispettivo (onorari) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dell'affidamento in rapporto all'effettiva attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente. Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, fatte salve eventuali ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.

In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Potrà essere autorizzato, dietro richiesta motivata, il pagamento di acconti rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario dietro presentazione di fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico.

6.9 Il compenso riconosciuto al soggetto cui è conferito l'incarico sarà liquidato dietro presentazione di fattura elettronica, preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione, da parte del legale incaricato, della fattura elettronica.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quello proposto in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario, in corso di causa, chiedere integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate dal Dirigente dell'Ufficio Legale.

6.10 in caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome

dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti. Saranno invece dovute in favore dell'avvocato le spese delle procedure esecutive e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione effettivamente recuperati e introitati al bilancio dell'Ente.

6.11 in presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Amministrazione comunale le spese di giudizio, spetta al professionista incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al bilancio dell'Ente.

6.12 in caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi professionali concordati.

Art. 7 Cancellazione d'ufficio dall'Elenco

7.1. Il Comune di San Cesario di Lecce procederà d'ufficio alla cancellazione dei professionisti dall'elenco, previo rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 2;
- falsità delle dichiarazioni riportate nella manifestazione di interesse, accertata a seguito dell'iscrizione ;
- rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- esecuzione negligente degli incarichi affidati;
- responsabilità per inadempienze superiore alle lievi che comportino il venir meno del rapporto di fiducia;
- aver promosso giudizi o essere parte avverso l'Amministrazione e/o aver assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità;
- aver formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

Art. 8 Pubblicità

8.1. Il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità.

8.2. Gli incarichi sono comunicati al Dipartimento della funzione Pubblica, a norma degli artt. 53 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (sistema PERLA PA) e Pubblicati, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente.

8.3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati con sistemi elettronici e manuali ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza

9. Trattamento dei dati personali

9.1. Ai sensi del D.Lgs. 101 del 2018 e del GDPR n. 679/2016 si informa che i dati forniti o comunque acquisiti dai professionisti sono raccolti dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla formazione e tenuta dell'elenco e per l'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente, e saranno trattati - anche tramite procedure informatiche - per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco nonché dell'incarico eventualmente conferito.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

L'elenco dei professionisti avvocati è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente (nome e cognome e sezione di iscrizione nell'elenco) per tutta il periodo di vigenza e fino all'eventuale richiesta di cancellazione dallo stesso. In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 (estremi atto di conferimento e compenso ricevuto, curriculum vitae in formato europeo, attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi, dati relativi allo svolgimento di altri incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a.), secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso. Durata, oggetto e compenso dell'incarico saranno inoltre comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica per l'inserimento nella banca dati Anagrafe delle prestazioni. I dati relativi agli incarichi presenti nella banca dati della Funzione pubblica sono accessibili collegandosi al sito www.consulentipubblici.gov.it. Le pubblicazioni dei dati sono effettuate entro tre mesi e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Cesario di LECCE.

Per ogni ulteriore informazione consultare la pagina (copiare sul browser e non linkare direttamente) <http://www.comune.sancesariodilecce.le.it/privacy>

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di San Cesario di Lecce è l'ing. Luca VALENTE

Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: protocollo@comune.sancesariodilecce.le.it

10. Disposizioni generali

10.1. Il presente avviso potrà essere oggetto di modifica e/o aggiornamento anche in caso di modifiche normative o di atti amministrativi comunali, anche a contenuto normativo.

10.2. Il presente Avviso, unitamente al modulo di domanda, viene pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Cesario di Lecce, www.comune.sancesariodilecce.lw.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" e ne viene trasmessa copia alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto.

Eventuali comunicazioni e/o informazioni inerenti le procedure di cui al presente Avviso ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno oggetto di pubblicazione esclusivamente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e non si provvederà a comunicazioni personali.

10.3. E' possibile richiedere informazioni a:

Ing. Luca VALENTE - Tel. 0832.205366- email: protocollo@comune.sancesariodilecce.le.it

10.4. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di San Cesario di Lecce , Dott. Ing. Luca VALENTE.

Il responsabile dell'ufficio tecnico
Ing. Luca VALENTE